

COMUNE DI COLLEPARDO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 maggio 2007

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2 – AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori così determinati entreranno in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si ritengono tacitamente confermati.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. *(comma eliminato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 novembre 2007)*
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 3 – QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera b), e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 4 – *(articolo eliminato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 novembre 2007)*

Art. 5 - ESENZIONI

Oltre i casi previsti dalla legge, l'esenzione si applica anche per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle aziende Unità Sanitarie Locali.

Art. 6 – RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione ICI.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata e comunicata dal contribuente al Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992.

3. La riduzione dell'imposta decorre dal momento della comunicazione di cui al comma precedente e non spetta qualora l'ufficio tecnico comunale rilevi la non veridicità della comunicazione stessa.

4. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

Art. 7 - FABBRICATI FATISCENTI

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta dell'imposta prevista nell'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno seguire la procedura di cui all'art. 6.

Art. 8 – LIMITI AI VERSAMENTI E AI RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si stabilisce, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, in euro 5,00 (cinque/00) per ciascun soggetto debitore l'importo annuo fino al quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi.

Art. 9 - VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

Art. 10 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, l'ufficio tributi può prendere tutte le iniziative utili mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 11 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale finalizzato all'attribuzione di compensi incentivanti al personale impegnato nelle operazioni di controllo e accertamento dell'imposta.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 10% delle somme effettivamente riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta, comprensive di sanzioni e interessi.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti viene disposta annualmente dal funzionario responsabile del servizio o, qualora esso sia interessato, dal Segretario comunale, in base all'apporto di ciascun dipendente alle operazioni di controllo e di accertamento dell'imposta, utilizzando le somme di cui al comma 2 incassate nell'anno precedente.

4. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate fuori della percentuale del 10% costituente il fondo di cui al comma 1.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento ICI può essere definito con adesione del contribuente ai sensi del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile ICI.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 13 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il responsabile ICI può inviare un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 14 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti non sia ancora stato effettuato l'accertamento o l'invito di cui all'art. 13 può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 13, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 15 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 13, o dell'art. 14, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime e irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 16 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 15.
2. Le somme dovute possono essere versate, su richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 17 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 16, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 15. In tal caso il Comune procede alla riscossione coattiva per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

CAPO III – AUTOTUTELA

Art. 18 - ANNULLAMENTO D'UFFICIO E RINUNCIA AGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali, tra gli altri:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, e non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Organo competente all'esercizio di detto potere è il funzionario responsabile dell'ICI.

Art. 19 - CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.

Art. 21 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il precedente regolamento ICI approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 28.2.2000;
- ogni altra norma regolamentare contrastante con il regolamento attuale.

Art. 22 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 24 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco LOI

IL SINDACO
Carlo VENTURI